

# Denuncia ai sindaci centrale nelle spa

Per la FNC la procedura di cui all'art. 2408 c.c. è da privilegiare rispetto alla denuncia al Tribunale

/ Maurizio MEOLI

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nel [documento](#) del 30 aprile 2016, esamina la disciplina della **denuncia di fatti "censurabili"** al Collegio sindacale di spa, ex art. 2408 c.c. Ai sensi di tale disposizione, ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'art. 2406 c.c., convocare l'assemblea (lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione).

Gli adempimenti, quindi, sono parzialmente diversi a seconda che la denuncia pervenga da una **minoranza qualificata o non qualificata** del capitale sociale.

Si evidenzia, innanzitutto, l'importanza di tale procedimento, esperibile in tutte le forme di governance e coerente con la generale tendenza alla **privatizzazione** della funzione di controllo nelle spa. In particolare, dal confronto con la denuncia al Tribunale, di cui all'art. 2409 c.c., emerge come il percorso "interno" sia da privilegiare per almeno due ordini di ragioni: per i minori costi ad esso correlati e per la limitata pubblicizzazione delle vicende che sono oggetto di denuncia. La nozione di fatto censurabile non deve essere limitata a quelli illegittimi e/o dannosi. Il procedimento può essere attivato anche da fatti solo "inopportuni", ovvero contrari a regole non giuridiche, ma economiche o tecniche, purché rilevanti per la società e sintomatici di un problema più profondo che, pertanto, deve essere oggetto di indagine da parte del Collegio sindacale.

I fatti censurabili denunciabili potrebbero riferirsi agli **atti di amministrazione** in senso stretto, agli atti di organizzazione dell'organo amministrativo ed anche alle violazioni di regole contabili, seppure la revisione legale risulti affidata ad un soggetto esterno. In tale ambito, l'intervento del Collegio sindacale risulta doveroso sia in caso di accertamento d'ufficio, sia nell'ipotesi in cui la segnalazione provenga dai soci.

Secondo il documento, peraltro, potrebbero rilevare anche le **decisioni assembleari**, dovendosi avere come parametro di riferimento il mero interesse sociale. Una parte della dottrina, tuttavia, tende a sottolineare come ai fini della denuncia dovrebbero rilevare comunque fatti attinenti "lato sensu" alla gestione della società.

In ogni caso, non rilevano ai fini della denuncia in esame: i fatti inidonei a compromettere l'interesse comune dei soci; gli atti lesivi degli interessi di un singolo socio; i fatti per il cui accertamento si riscontri una perdita di interesse a causa del lungo tempo trascorso. I sindaci devono appurare – attraverso le modalità che reputano maggiormente idonee – la legittimazione alla denuncia, tenendo conto delle differenti ipotesi contemplate dall'art. 2408 c.c. E, quindi, guardando al primo comma, rileva la **sola qualità di socio**. Di conseguenza, la denuncia può essere presentata anche dai possessori di azioni privilegiate, dai titolari di azioni caratterizzate da limitazioni al diritto di voto o di intervento in assemblea e dagli azionisti ai quali sia stato sospeso il diritto di voto.

Con riguardo, invece, all'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 2408 c.c., nel computo delle aliquote richieste non possono essere conteggiate le **azioni di godimento** (cui non corrisponde una quota di capitale) e le azioni di risparmio (espressamente escluse dall'art. 145 comma 6 del DLgs. 58/98). Fuori dal computo delle aliquote, così come dalla legittimazione alla denuncia in generale, sono i titolari di strumenti finanziari. Questi ultimi, peraltro, dovrebbero essere comunque presi in considerazione. Si osserva, infatti, che, se anche la denuncia dovesse pervenire da soggetti non legittimati, la stessa dovrebbe essere valutata con la necessaria diligenza, dovendosi all'occorrenza assumere d'ufficio le iniziative rese necessarie dalle circostanze del caso concreto.

Nonostante la lettera della norma sembri disporre diversamente, poi, anche nel caso in cui la denuncia non sia "qualificata" si ritiene che i sindaci non possano **limitarsi a segnalare** nella relazione di aver ricevuto la denuncia, riassumendone i contenuti, sussistendo un obbligo di verifica della fondatezza della stessa.

In esito agli accertamenti effettuati, il Collegio sindacale può prospettare all'assemblea differenti soluzioni. Ad esempio, la revoca degli amministratori o l'esercizio nei loro confronti dell'azione di responsabilità. Ma si potrebbe anche pensare alla nomina di una commissione per lo svolgimento di un'inchiesta più approfondita. Se l'assemblea non dovesse adottare gli opportuni provvedimenti, infine, l'organo di controllo deve valutare l'opportunità di esperire la denuncia al Tribunale, qualora siano ravvisati gli estremi delle "gravi irregolarità", o di promuovere l'esercizio dell'**azione di responsabilità** ex art. 2393 comma 3 c.c. Il tutto per evitare qualsiasi profilo di responsabilità o di revoca per giusta causa.